



19737/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

2c

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCESCO
- Presidente -
- Dott. ANTONIO GENOVESE
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI
- Consigliere -
- Dott. MAURO DI MARZIO
- Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE
- Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE
- Consigliere -

lu el
Oggetto
FALLIMENTO di
SOCIETA' -
STATO PASSIVO -
CREDITO DEL
DIFENSORE IN
SEDE PENALE
DELL' AMM. SOC.

Ud. 07/07/2017 - CC

R.G.N. 13403/2016

Cau. 19737

Rep.

lu

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13403-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se
stessa;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO (omissis) SRL IN LIQUIDAZIONE;


- *intimato* -

avverso il decreto n. Rep. 37/2016 del TRIBUNALE di UDINE,
depositato il 11/02/2016;

Fallimentare Società

7600
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI
MARZIO.



Lu

Fallimenti e Società.it

Rilevato che:

(omissis) ricorre per la cassazione del decreto n. 792 del 2016 dell'11 febbraio 2016 con cui il Tribunale di Udine ha respinto la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento (omissis) Srl in liquidazione.

Quest'ultimo non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria volta a replicare alla proposta del relatore.

Considerato che:

Il primo motivo di ricorso lamenta «*ex articolo 360, comma 1, n. 2, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli articoli 96 c.p.p., 2745 bis c.c., 1173 c.c., 1388 c.c. e ad esempio articolo 1936 c.c.*», deducendo l'erroneità del decreto impugnato laddove ha negato che la prestazione professionale prestata dalla ricorrente in favore del legale rappresentante della società poi fallita nel corso di un procedimento penale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni societarie fosse riferibile all'interesse della società e pertanto ammissibile al passivo fallimentare.

Il secondo motivo di ricorso lamenta «*ex articolo 360, comma 1, n. 2, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'articolo 112 c.p.c.*», deducendo l'erroneità del decreto impugnato per non aver rilevato che il curatore non solo non aveva contestato l'opera professionale svolta, ma l'aveva addirittura avallata.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il tribunale ha motivato il rigetto della domanda di ammissione rilevando la carenza di prova della provenienza dalla società dell'incarico professionale dell'odierna ricorrente nel procedimento penale intentato contro il legale rappresentante dell'ente.

A fronte di tale *ratio decidendi* il ricorso oppone una sorta di automatismo tra potere di rappresentanza astrattamente conferito a un soggetto e riferibilità all'ente medesimo di ogni attività posta in essere da tale soggetto qualora tale attività sia genericamente riferibile all'ente rappresentato. Tale interpretazione contrasta tuttavia proprio con la *ratio* dell'articolo 2475 *bis* c.c., che espressamente riferisce alla società solo ed esclusivamente le attività poste in essere dagli amministratori nell'ambito delle attività di gestione riferibili all'articolo 2380 *bis* c.c., così da far ritenere automaticamente escluse da tale riferibilità tutte quelle attività che non abbiano una diretta imputazione alla gestione propria degli amministratori. Nella specie il Tribunale ha osservato che la difesa personale dell'amministratore di un procedimento penale, pur riferito ad un reato commesso nell'esercizio del potere gestori dell'ente, non è automaticamente riferibile alla società medesima, non comportando una obbligazione *ex lege*.

Tale argomentazione è corretta, atteso che la riferibilità all'ente sarebbe certa se il reato fosse stato contestato alla società, per cui la difesa del legale rappresentante avrebbe avuto un indubbio rilievo nel potere rappresentativo conferito dall'articolo 2745 *bis* c.c.. Ma non è vero il contrario, posto che l'imputazione della persona fisica del legale rappresentante per un reato proprio a lui riferibile necessita, per far ritenere riferibile la relativa obbligazione alla società, di un incarico comunque

derivante da un organo societario, che il Tribunale ha affermato non provato e su cui il motivo di censura tace.

Nuova, poi, è la prospettazione contenuta nella memoria secondo cui la fattispecie si inquadrerebbe nel contratto a favore di terzo di cui all'articolo 1411 c.c., tesi peraltro infondata giacché smentita dalle considerazioni fin qui svolte.

Il secondo motivo è parimenti infondato atteso che il comportamento del curatore nella specie non assume alcuna rilevanza, posta la sua natura di organo fallimentare che mutua pertanto la terzietà della procedura e rende inidonea del suo atteggiamento al fine del verificarsi della non contestazione (Cass. 6 agosto 2015, n. 16554).

Nulla per le spese

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma il 7 luglio 2017.

Il presidente

Francesco A. Scovini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 8 AGO. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

Luisa Passinetti